



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. **84**

del **19/03/2015**

OGGETTO: Adozione della Variante del Piano di Recupero approvato con delibera n. 336 del 17.07.2012 ai sensi dell'art. 30 della L.R. 34/92 e s.m.i e dell'art. 28 della L.457/78, relativo ad un fabbricato sito in via Garibaldi 115 - 117.DITTA PROPONENTE: Camussi Graziella, Camussi Loredana, Manieri Luigi, Giovanelli Anna Maria, Francesco, Giuseppe, Maurizio, Bargnesi Fabio e Campanelli Annalisa.

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **diciannove** del mese di **marzo** alle ore **15,00** nella Residenza Municipale della città di Fano, convocata su invito del Sindaco, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

1) SERI MASSIMO	<i>SINDACO</i>	Assente
2) MARCHEGIANI STEFANO	<i>VICE SINDACO</i>	Presente
3) BARGNESI MARINA	<i>ASSESSORE</i>	Presente
4) CECCHETELLI CARLA	<i>ASSESSORE</i>	Presente
5) DEL BIANCO CATERINA	<i>ASSESSORE</i>	Presente
6) MASCARIN SAMUELE	<i>ASSESSORE</i>	Presente
7) PAOLINI MARCO	<i>ASSESSORE</i>	Presente

Assenti: **1**

Presenti: **6**

Assume la Presidenza il Sig. **MARCHEGIANI STEFANO**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Generale **RENZI ANTONIETTA**

OGGETTO: Adozione della Variante del Piano di Recupero approvato con delibera n. 336 del 17.07.2012 ai sensi dell'art. 30 della L.R. 34/92 e s.m.i e dell'art. 28 della L.457/78, relativo ad un fabbricato sito in via Garibaldi 115 - 117.DITTA PROPONENTE: Camussi Graziella, Camussi Loredana, Manieri Luigi, Giovanelli Anna Maria, Francesco, Giuseppe, Maurizio,Bargnesi Fabio e Campanelli Annalisa.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione

PREMESSO che in data 17.07.2012 con Delibera di Giunta n. 336 è stato approvato il "*Piano di Recupero in variante al Piano Particolareggiato del Centro Storico per un fabbricato sito in via Garibaldi 115 - 117, con cambio di destinazione d'uso da laboratorio a civile abitazione ai sensi dell'art. 30 della L.R. 34/92 e s.m.i e dell'art. 28 della L.457/78.*" DITTA PROPONENTE:Camussi Graziella, Camussi Loredana, Manieri Luigi, Giovanelli Anna Maria, Francesco, Giuseppe, Maurizio,Bargnesi Fabio e Campanelli Anna-Maria.

VISTA la nota del 24/06/2014 P.G. 44419 (in copia agli atti con il n.1), con la quale la ditta ha inoltrato "*...richiesta di Variante al Piano di Recupero, approvato definitivamente dalla Giunta Comunale in data 17/07/2012 con delibera n. 336*" composta dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica illustrativa doc.1;
- Norme Tecniche di attuazione;
- Relazione ai sensi dell'art. 5 della L.R. 14/2008 doc. 3;
- Relazione Geologica;
- Tav.1 - Stato di fatto;
- Tav.2 - Stato di Progetto approvato;
- Tav. 2b – Stato di Progetto in variante;
- Tav. 3a – Dati tecnici planimetrie;
- Tav. 4 – Dati urbanistici e catastali;
- Tav. 5 – Documentazione fotografica.
- Bozza dello schema di Convenzione.

VISTO che:

con la precedente variante approvata con delibera n. 336 del 17/07/2012 veniva modificata la destinazione d'uso dell'immobile passando da due unità destinate a laboratori ad una unità a destinazione urbanistica esclusivamente residenziale, con aumento di superficie utile lasciando invariata la cubatura;

con la variante oggetto della presente deliberazione viene richiesta una ulteriore modifica delle destinazioni urbanistiche a fronte di mutate esigenze, in particolare si richiede per il piano terra, porzione fronteggiante via Garibaldi una destinazione commerciale-direzionale e per la parte su via Tomani una destinazione magazzino-autorimessa come accessorio alla residenza, mentre il piano superiore viene destinato in parte a commerciale/direzionale e in parte a residenza prevedendo una unità immobiliare;

VISTO che sul Piano di Recupero in oggetto sono stati richiesti i seguenti pareri:

- Provincia di Pesaro-Urbino, Servizio 11 Suolo – Attività estrattive – Acque Pubbliche – Servizi pubblici locali – P.O. 11.3 - Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio in data 09/09/2014 P.G. 61163.
- U.O. S.U.A.E. in data 09/09/2014 P.G. 61175.
- A.S.U.R. – Area Vasta n.1 in data 09/09/2014 P.G. 61181.

VISTA la nota con la richiesta di integrazioni della Provincia di Pesaro-Urbino, Servizio 11 Suolo – Attività estrattive – Acque Pubbliche – Servizi pubblici locali – P.O. 11.3 - Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio in data 26/09/2014 P.G. 65609 (in copia agli atti con il n.2)

VISTA la documentazione integrativa presentata dai progettisti a seguito dei rilievi della Provincia in data 13/10/2014 P.G. 69440 composta dai seguenti elaborati:

- elaborato grafico con indicazione dello schema fognario (Tav. 3/A);
- relazione tecnica esplicativa aggiornata all'intervento e Relazione sulle fognature;
- dichiarazione di non assoggettamento di invarianza idraulica;
- asseverazione sulla compatibilità idraulica delle trasformazioni territoriali.

VISTA la ns. nota del 14/10/2014 P.G. 69713 con cui sono stati trasmessi alla Provincia di Pesaro Urbino gli elaborati integrativi pervenuti dai progettisti;

VISTO il parere favorevole dell'A.S.U.R. Marche Area Vasta n. 1 (in copia agli atti con il n. 3) pervenuto in data 27/10/2014 P.G. 73120 con le seguenti prescrizioni:

“omissis....il soppalco non dovrà essere superiore ad 1/3 del locale soppalcato, come è indicato nel R.E.T.omissis”.

VISTO che la Commissione Edilizia Comunale ha espresso (in copia agli atti con il n. 4) - nella seduta n. 20 del 13/11/2014 - parere favorevole alle seguenti condizioni:

“omissis....

- *chiarire la destinazione urbanistica del locale definito come "magazzino" nella previsione di variante (accessorio alla residenza, accessorio al commercio/direzionale, accessorio artigianale);*
- *la superficie soppalcata dei locali commerciali e del magazzino devono rispettare quanto previsto dall'art. 80 c.10 del REC (h=>2,20), diversamente i soppalchi non potranno essere destinati alla permanenza di persone (eventualmente mettere specifica sugli elaborati grafici);*
- *nella sezione A-A' chiarire le altezze dei locali sottostanti e soprastanti il soppalco e l'origine della bucatina graficizzata non riportata in pianta;*
- *è necessario richiedere l'autorizzazione per l'apertura dell'accesso carrabile su via Tomani;*
- *è necessario acquisire il parere ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/01 e smi;*
- *considerato che l'altezza degli spazi soppalcati non consente l'utilizzo degli stessi per la permanenza di persone si prescrive l'eliminazione delle bucatine introdotte su entrambi i prospetti e l'utilizzo esclusivo e contenuto di velux;*
- *la commissione edilizia, visto quanto ammesso negli interventi A3/A2 del piano*

particolareggiato del centro storico, riguardo alle superfici soppalcate, ritiene che la superficie soppalcata possa essere anche superiore ad 1/3, previa riacquisizione del parere Asur.

.... omissis”

VISTA la nuova documentazione trasmessa dai progettisti in data 26/11/2014 P.G. 80982 ad integrazione del parere della Commissione Edilizia composta dai seguenti elaborati:

- N° 5 copie (tavole 2b e 3) aggiornate con modifica dei vani soppalcati e del piano primo, di cui 1 copia da inviare all' ASUR per il nuovo parere di competenza;
- N° 2 copie della tavola n° 6 per acquisizione parere dell'ufficio progettazione e traffico.

VISTO il parere della U.O. Progettazione Traffico (in copia agli atti con il n. 5) del 22/12/2014 P.G. 87026 favorevole alle seguenti condizioni:

“omissis...

- *Il cancello o serranda che delimita l'accesso carrabile su via Tomani dovrà essere dotato di sistema di apertura automatica a distanza ai sensi dell'art.7 del Regolamento Viario Comunale approvato con Deliberazione del C.C. n. 61/2009;*
- *Andrà installato, su via Tomani, onde garantire la sicurezza nella manovra di immissione nella sede stradale, uno specchio parabolico sul lato di carreggiata stradale opposto all'accesso carrabile, la cui posizione dovrà essere concordata con questo ufficio prima dell'installazione;*
- *andrà installato il cartello di divieto di fermata lungo il lato Ancona di via Tomani dal limite del fabbricato fino all' intersezione con via De Vica;*
- *l'accesso carrabile e l'accesso pedonale saranno pavimentati per intero e dovrà essere garantita adeguata visibilità ai veicoli in uscita;*
- *la banchina fronteggiante l'accesso carrabile sarà bitumata o pavimentata per l'intero tratto partendo con perfetto raccordo a raso del bordo bitumato della sede viabile della strada comunale;*
- *le opere inerenti fronteggianti la strada saranno mantenute sempre in perfetta efficienza, mediante periodica manutenzione e dovrà essere assicurata a carico del concessionario, idonea visibilità, anche in relazione alla velocità consentita nel tratto stradale in questione, sia agli utilizzatori dell'accesso carraio sia all'utenza stradale, in modo da non creare pericolo e pregiudizio per gli stessi;*
- *sarà garantita la corretta ed adeguata regimentazione delle acque piovane senza che queste defluiscano sulla strada;*
- *durante i lavori sarà garantita la regolare circolazione stradale con cantiere adeguatamente segnalato secondo la normativa in materia;*
- *il passo carrabile una volta realizzato, secondo quanto disposto dall'art.22 comma 3 del C.d.S. sarà individuato con apposito segnale (fig. II 78) previa autorizzazione da parte dell' U.O. Progettazione Traffico del Comune di Fano.*

Si ricorda che i lavori di realizzazione della segnaletica verticale potranno essere iniziati solo successivamente all'emissione di apposita ordinanza che istituisca ufficialmente la disciplina della circolazione e della sosta veicolare (divieto di fermata e specchio parabolico), previa richiesta scritta da parte della ditta esecutrice delle opere con allegate n.3 tavole del progetto della segnaletica e contestuale trasmissione in formato digitale della tavola al seguente indirizzo mail: comune.fano@emarche.it

Si precisa infine che la presente autorizzazione condizionata, vale esclusivamente per l'uso indicato negli elaborati tecnici visionati ed è vietata la variazione sia tecnica che d'uso dell'accesso carrabile senza la preventiva autorizzazione del Comune di Fano (Art.22 comma 4

del NC.d.S.)omissis”.

VISTO il nuovo parere dell’A.S.U.R. Marche Area Vasta n. 1 (in copia agli atti con il n. 6) pervenuto in data 09/01/2015 P.G. 1119 favorevole;

VISTO che la Commissione Edilizia Comunale ha espresso (in copia agli atti con il n. 7) - nella seduta n. 1 del 15/01/2015 - parere favorevole alle seguenti condizioni:

“omissis..... l'altezza del locale ripostiglio al piano primo è in contrasto con quanto previsto dall'art. 1 del DM 5 luglio 1975 (h= ml 2,25), considerato il dislivello tra il piano stradale di via Tomani e quello del locale destinato ad autorimessa occorre rappresentare negli elaborati progettuali la soluzione tecnica necessaria al superamento di tale dislivello. La commissione edilizia si esprime come segue: considerato che i soppalchi in centro storico possono essere realizzati, come ammesso dal piano particolareggiato, con il limite del 50% della superficie sottostante, è necessario adeguare il progetto in corrispondenza delle unità commerciali/uffici e pertanto non si ritiene opportuno realizzare le nuove bucatore sul fronte di via Garibaldi, in accordo alle indicazioni della Soprintendenza, è necessario inoltre eliminare le velux in corrispondenza del ripostiglio dell'abitazione, peraltro da declassare a spazio non abitabile alla permanenza di persone in quanto avente altezza media non a norma Omissis”.

VISTA la nota del 20.01.2015 P.G. 3848 (in copia agli atti con il n. 8) trasmessa alla Provincia di Pesaro e Urbino, con cui lo scrivente ufficio ritiene che il Piano di Recupero non è compreso nell’applicazione della Verifica di compatibilità idraulica secondo quanto previsto dal punto 2.2. lett.a del documento tecnico approvato con D.G.R. n. 53 del 27.01.2014;

VISTO il parere n. 3241/14 del 28/01/2015 (in copia agli atti con il n. 9) del Servizio 11 Suolo – Attività estrattive – Acque Pubbliche – Servizi pubblici locali – P.O. 11.3 - Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio - pervenuto il 09/02/2015 e assunto al protocollo al n° 8733 con il quale si esprime parere favorevole in ordine alla compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio, ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 con le seguenti prescrizioni:

“omissis....

- per la progettazione dell'intervento strutturale andranno predisposti sia la relazione geologica che lo studio geotecnico, che rispettivamente espongano e commentino i metodi ed i risultati delle indagini di caratterizzazione e modellazione e geologica e geotecnica del sito, supportati da specifiche indagini geognostiche, con prove in sito ed in laboratorio, secondo quanto disposto dalle NCT 2008.

- Nella progettazione esecutiva dell'intervento si dovrà far particolare riferimento al Capitolo 8 del D.M. 14.01.2008, relativo agli “Interventi su costruzioni esistenti”.

In particolare, secondo il punto C8.3 “Valutazione della sicurezza” delle “Istruzioni per l'applicazione delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008”, è obbligatorio eseguire valutazioni sulla sicurezza ogni qualvolta si prevedano interventi strutturali di cui al par. 8.4 ed in particolare di miglioramento o di adeguamento, determinando il livello di sicurezza prima o dopo l'intervento.

L'elaborazione del progetto strutturale dovrà quindi essere proceduto da una serie di indagini in sito e da un'attenta verifica sismica dello stato attuale, per mezzo della quale determinare in misura quantitativa il livello di sicurezza, rispetto all'azione sismica di progetto di cui dispone l'edificio. E' auspicabile raggiungere il massimo livello di conoscenza (LC3-Conoscenza Accurata) che consente di adottare un Fattore di Confidenza FC=1 e quindi un ottimale progettazione dei successivi interventi strutturali. Andranno comunque eseguiti saggi in corrispondenza delle murature portanti esistenti, in particolare a livello fondale, per verificare le caratteristiche geomeccaniche del terreno sul quale insistono le fondazioni, la loro consistenza

e il grado di conservazione e conseguentemente l'idoneità in relazione ai carichi e sovraccarichi attesi in progetto.

- Trattandosi di edificio in aggregato edilizio, il progetto esecutivo dovrà tener conto delle possibili interazioni, derivanti dalla continuità, contiguità strutturale con gli edifici adiacenti.

- Andranno inoltre valutati gli effetti delle eventuali spinte non contrastate, causate da orizzontamenti sfalsati di quota sulle pareti comuni con altre unità strutturali (US), valutando le interazioni anche sugli edifici adiacenti.

- Gli interventi edilizi, la cui esecuzione resta subordinata all'osservanza degli adempimenti previsti nella Parte II Capo IV del D.P.R. n° 380/2001 e nelle LL.RR. n.ri 33/84 e 18/87, dovranno risultare rispondenti alle disposizioni contenute nelle specifiche norme tecniche, con particolare riguardo alle indagini previste dalla normativa vigente.

- Andranno adeguatamente regimate le acque superficiali, evitando dispersioni incontrollate nelle proprietà contermini ed infiltrazioni delle stesse a livello fondale. omissis”.

VISTI gli elaborati presentati in data 27/01/2015 P.G. 5596 di recepimento delle prescrizioni degli uffici competenti.

ATTESO che il piano di recupero proposto non è soggetto alle procedure V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica) ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n° 1813 del 21/12/2010 ricade nel caso descritto all'art. 1.3 punto 8) lettera m), – “i piani attuativi di cui al titolo IV della L.R. 34/1992 che non comportano varianti ai relativi PRG non sottoposti a VAS, purché non contengano opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, secondo la vigente normativa;”

ATTESO che il piano di recupero oggetto della presente deliberazione è conforme alla classificazione acustica del territorio comunale – approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 387 del 15.12.2005 e con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 12.02.2009 – ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 28/2001

VISTA la Legge Regionale 05/08/1992 n. 34 e s.m.i, Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio;

VISTO il D.P.R. del 06/06/2001 n. 380 e s.m.i., Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;

VISTA la legge 05/08/1978 n. 457 e s.m.i, Norme per l'edilizia residenziale;

VISTO il Regolamento edilizio comunale vigente;

VISTA la lettera b) del comma 13 dell'art. 5 del D.L. 13-5-2011 n. 70 “Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia” convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 12 luglio 2011, n. 106 per il quale “i piani attuativi, come denominati dalla legislazione regionale, conformi allo strumento urbanistico generale vigente, sono approvati dalla giunta comunale”;

VISTO il comma 5 dell'art. 11 della L.R. 22/11 “Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle Leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio” e 8 ottobre 2009, n. 22

"Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile" che recita "In attuazione dell'articolo 5, commi da 9 a 14 del D.L. 70/2011 convertito, con modificazioni, in legge 106/2011, la Giunta comunale approva:

a) i piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale vigente o in variante al medesimo ai sensi dell'art. 15, comma 5 della L.R. 34/1992;....."

CONSIDERATO che il Piano Attuativo di iniziativa privata in esame è conforme alle normative statali, regionali e comunali sopra elencate;

VISTO, il D.L.174/2012 convertito con la legge 7 dicembre 2012, n. 213 *"Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012"* in cui è previsto all'art. 3 il rafforzamento dei controlli in materia di enti locali;

Si ATTESTA che è stata verificata la regolarità tecnica amministrativa contabile in merito alla correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL e che il presente atto comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economica – finanziaria o sul patrimonio dell'ente in quanto trattasi di attuazione di un piano attuativo ;

VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267 s.m.i;

Responsabile Servizio interessato Arch. Adriano Giangolini in data 17.03.2015, favorevole;

Responsabile del Settore 3: Servizi Finanziari Ragioneria Dott. sa Daniela Mantoni in data 17.03.2015, favorevole;

Ad unanimità di voti palesemente espressi

DELIBERA

1. di **ADOTTARE**, nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni richiamate in premessa, la variante al Piano di Recupero approvato con delibera di Giunta n. 336 del 17.07.2012 per un fabbricato sito in Centro Storico in via Garibaldi n. 115-117, ai sensi dell'art. 28 della L. 457/1978 e dell'art. 30 della L.R. 34/1992 e s.m.i., in variante al Piano Particolareggiato del Centro Storico approvato con D.C.C. n. 126 del 21/03/1980, costituito dai seguenti elaborati:

Relazione Tecnica Illustrativa Doc. 1;

Norme Tecniche di Attuazione Doc.2;

Relazione ai sensi dell'art. 5 della L.R. 14/2008 Doc. 3;

Tav.1 – Stato di fatto;

Tav. 2a– Stato di progetto approvato;

Tav. 2b– Stato di progetto in variante;

Tav. 3– Dati tecnici e planimetrie;

Tav. 3a– Dati tecnici e planimetrie variante;

Tav. 4– Dati Urbanistici dati catastali;

Tav. 5– Documentazione Fotografica;

Tav. 6– Passo carrabile per pianificazione traffico;

Relazione geologica e sismica con riferimenti idrogeologici;

Bozza dello schema di Convenzione.

2. di **DARE ATTO** che il presente Piano di Recupero ha valore di Piano Particolareggiato ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 comma 4 della L. 457/1978.

3. di **DARE ATTO** che il piano di recupero proposto non è soggetto alle procedure V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica) ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n° 1813 del 21/12/2010 ricade nel caso descritto all'art. 1.3 punto 8) lettera m), – “i piani attuativi di cui al titolo IV della L.R. 34/1992 che non comportano varianti ai relativi PRG non sottoposti a VAS, purché non contengano opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, secondo la vigente normativa.”

4. di **DARE ATTO** che il piano di recupero oggetto della presente deliberazione è conforme alla classificazione acustica del territorio comunale – approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 387 del 15.12.2005 e con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 12.02.2009, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 28/2001;

5. di **DARE MANDATO** al Dirigente del Settore V° LL.PP – URBANISTICA per tutti gli adempimenti relativi al perfezionamento della Convenzione Urbanistica, demandando allo stesso di apportare le modifiche e/o le integrazioni che potranno essere necessarie, fermo restando che non dovranno essere modificati gli aspetti sostanziali;

6. di **DARE ATTO** che il responsabile del procedimento è l'arch. Michele Adelizzi, Direttore della U.O. Pianificazione Territoriale del Settore V° Servizi LL.PP. e Urbanistica;

7. di **DARE MANDATO** al responsabile del procedimento per tutti gli adempimenti conseguenti e necessari in ottemperanza a quanto prescritto dalla citata L.R. n.ro 34/1992 e s.m.i., nonché di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale dell'Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013;

LA GIUNTA

Ad unanimità di voti palesemente espressi

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.L. n. 267 del 18.8.2000.

DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Vice Sindaco
F.to digitalmente
Marchegiani Stefano

Il Segretario Generale
F.to digitalmente
Renzi Antonietta

La presente deliberazione di Giunta N. **84** del **19/03/2015** sarà pubblicata all'Albo Pretorio e contestualmente comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000;

Fano, li 23/03/2015

L'incaricato dell'ufficio segreteria
PORTINARI GLORI RAFFAELLA